

Disciplinare. Assenza ingiustificata

Spetta la reintegra se mancava il codice

Elena Pasquini

■ Va reintegrato il dipendente licenziato per l'assenza ingiustificata sul lavoro e il mancato rispetto dell'ordine di trasferimento in altra sede se l'azienda non ha affisso il Codice disciplinare. La Corte di cassazione, con la sentenza 13 giugno 2011 n. 12915, respinge il ricorso di una società alla quale, sia

LA MOTIVAZIONE

La mancata trasferta rientra tra gli istituti disciplinati dal Ccnl, pertanto non poteva essere sanzionata con il licenziamento

in primo che in secondo grado, era stato intimato di reinserire in organico il dipendente esonerato.

La gravità dell'infrazione che legittima un licenziamento per giusta causa si risolve con un apprezzamento di fatto e non può essere oggetto di censura in sede di legittimità. La Suprema corte ricorda che la censura di una ricognizione erronea dei fatti a mezzo delle risultanze di causa esula dalla sue competenze in quanto

esterna all'esatta interpretazione della norma. A meno che la pronuncia di merito sia motivata in maniera non adeguata e presenti errori logici e giuridici.

Per la Corte territoriale, l'assenza dal lavoro, in parte dovuta a malattia e connessa alla mancata trasferta, rientrando tra gli istituti disciplinati dal contratto collettivo di lavoro «non poteva essere sanzionata con il licenziamento disciplinare senza la preventiva affissione del codice disciplinare». Una motivazione ritenuta «logica ed esente da errori e quindi incensurabile in sede di legittimità».

Discriminante la differenza tra il ricorso per violazione o falsa applicazione del diritto a causa dell'erronea ricognizione della legislazione (astratta) e quello dovuto all'applicazione errata della legge conseguente a una ricostruzione dei fatti carente o contraddittoria. In quest'ultima casistica rientra il caso di specie, inerente la maggiore o minore gravità del comportamento del dipendente tale da integrare il licenziamento per giusta causa o per violazione del cosiddetto *minimum etico*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 Ore - 20.06.2011